



**IL TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica *ex art. 50 ter e 281 bis e segg. c.p.c.* in persona del Giudice unico dott. **Umberto Scotti**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008, n. 25 e 19 d.lgs. 1.9.2011 n.150 nel procedimento iscritto al n. **28504 r.g. 2012**, promosso da:

██████████ nato il 5.6.1976 in Tunisia, rappr. e dif. per delega in atti dall'avv. Barbara Cattelan del Foro di Torino, presso cui è domiciliato elettivamente in Torino, Largo Cibrario 10

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO presso Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

RESISTENTE

e in contraddittorio con

PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

avente ad oggetto: l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificato il 24.9.2012, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.

**BREVE SINTESI DEL TEMA DEL CONTENDERE
E MOTIVI DELLA DECISIONE**

§ 1. Con ricorso depositato in data 9.10.2012 ██████████ di nazionalità tunisina, trattenuto presso il CIE di Torino, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificato il 24.9.2012, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscergli alcuna di forma di protezione internazionale,.

Il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale il 26.7.2012, raccontando:

- di essere giunto in Italia nel 2000 dalla Libia, paese in cui si era recato il giorno precedente la sua fuga;
- di avere in precedenza lasciato la Tunisia, dopo essersi convertito nel 2004 alla Chiesa Cristiana Riformata attraverso Internet;



- che dopo la sua conversione, allorché aveva 28 anni, il padre, già anziano e in pensione, lo aveva segregato per due mesi legandolo alla parete della spalla con una catena;
- che la sua famiglia non aveva accettato la sua conversione e nel 2005 lo aveva allontanato da casa, anche per evitare che convincesse i suoi fratelli minori ad aderire al Cristianesimo;
- che nel 2006, a causa della sua conversione, era stato aggredito, malmenato e torturato da quattro salafiti, che volevano ottenere il nome del missionario che lo aveva convinto a convertirsi;
- di aver denunciato i fatti alla polizia, avendo riconosciuto il capo della banda,
- che il capo del gruppo dei suoi aggressori era stato successivamente arrestato al confine libico;
- di essersi recato a Zarsis, città al confine libico ,in attesa di emigrare in Egitto e di essersi in conseguenza imbarcato per l'Italia.

La Commissione ha ritenuto non verosimile che il richiedente si fosse convertito tramite Internet alla Chiesa Cristiana Riformata, senza alcun rituale e con modalità non sufficientemente specificate; ha ritenuto inoltre il ricorrente non credibile circa le vicende dell'aggressione, delle percosse e delle torture; ha infine ritenuto inverosimile che i terroristi salafiti, pur riconosciuti, lo avessero lasciato in vita e liberato.

La commissione ha quindi escluso che il richiedente potesse essere ammesso a beneficiare di una qualsiasi forma di protezione internazionale, stante la sua non credibilità sul punto della religione professata.

Il ricorrente ha impugnato pertanto il provvedimento negativo, chiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con ordinanza dell'11.10.2012, ai sensi dell'art.5 d.lgs.150/2011 il Giudice ha ritenuto la sussistenza di un danno grave e irreparabile, ravvisando il *fumus boni juris*, tenuto conto degli elementi probatori adottati da parte ricorrente circa l'effettività della sua conversione al Cristianesimo.

All'udienza del 19.2.2013, dopo un primo rinvio, senza l'audizione dell'interessato, nel frattempo trasferito al CARA di Foggia, la parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni del ricorso.

§ 2. Il ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento dello *status* di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria.

§ 3. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 251/2007 lettera e) per "rifugiato" si intende: *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10....."*

L'art. 7 d.lgs. 251/2007 recita:

" 1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'ars. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;



- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10, comma 2;
- f) fatti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

L' art. 8 d.lgs. 251/2007 recita:

"1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

- a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
 - b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un ardo religioso o da esso prescritte;
 - c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
 - d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
 - e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni".

L'art.3 del d.lgs 251 del 2007 prevede:

- 1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
- 2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
- 3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
 - a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
 - b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
 - d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di



protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, ai cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale: *“In materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.”* (Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310).

Quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt.2 e 14 e segg. del d.lgs. 251 del 2007, ai sensi della lettera g), per *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* si intende il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 del d.lgs. 251/2007 recita:

“ 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

§ 4. La protezione internazionale richiesta può venir concessa.

La mancata comparizione del ricorrente è ininfluenza, tanto più che non gli è imputabile, alla luce del disposto trasferimento al lontano CARA di Foggia, dopo l'emissione del provvedimento di sospensione cautelare.

Il ricorso affronta in modo preciso, specifico e puntuale le censure di inattendibilità soggettiva personale rivolte dalla Commissione, confutandole o almeno dimostrandone l'inconsistenza.

Il ricorrente ha narrato, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, la propria vicenda personale, in modo coerente e privo di contraddizioni, adeguatamente circostanziato e dettagliato nelle dimensioni spazio temporali degli eventi riferiti.



Il punto essenziale è che la Commissione non ha ritenuto credibile il sig. ██████ circa il fatto della conversione al Cristianesimo, senza peraltro addurre alcun argomento dirimente e limitandosi ad una generica prospettazione di inverosimiglianza.

Al proposito, tuttavia, il ricorrente in sede giurisdizionale ha fornito una valida e attendibile documentazione che conforta la plausibilità della sua conversione al Cristianesimo, sia pure negli ovvi limiti che connotano una scelta intima e personale circa la credenza religiosa praticata.

Il doc.11 è una dichiarazione rilasciata il 25.5.2012 dal Pastore Michele Corrado della Chiesa Cristiana Evangelica di Biel che conferma la consacrazione del ricorrente.

Il doc.12 è una dichiarazione resa il 10.8.2012 dal Direttore della CRI presso il CIE di Torino, che attesta che il ricorrente non ha osservato il rito religioso del Ramadan nel 2012 (dal 20.7 al 18.8) e ha consumato normalmente i pasti somministrati nelle ore abituali

Il doc.13 è una dettagliata testimonianza di Suor Lidia Sordo circa il percorso di conoscenza, fede e studio religioso intrapreso dal ricorrente, riferita all'esito di vari incontri con lui. La Suora ha riferito che il ricorrente era in possesso di testi religiosi cristiani e ha aggiunto di avergli fornito una copia del Vangelo in lingua araba.

Inoltre Suor Sordo, sulla base delle proprie personali esperienze in Tunisia , ha assicurato che il ritorno in patria provocherebbe sicuramente situazioni dolorose dal momento che la conversione viene comunemente ritenuta un fatto disonorevole e ha giudicato attendibile il racconto dell'interessato.

Non vi è alcun dubbio che la conversione al Cristianesimo esporrebbe il ricorrente in Tunisia a rischi di persecuzione e discriminazione; oltre all'opinione della Suora Sordo, peraltro basata su esperienze personali in quel Paese, la stessa Commissione non ha contestato questo concreto pericolo, tant'è che ha motivato non già sulla mancanza di un rischio persecutorio per i Cristiani , ma sulla non plausibilità dell'adesione al Cristianesimo da parte del ricorrente.

In ogni caso una breve ricerca attraverso Internet permette di ritenere attendibile quanto sopra osservato.

Sul sito "Fermiamo la strage dei cristiani" si legge una classifica dei rischi persecutori (World watch list) in cui la Tunisia ha recentemente scalato posizioni , passando dal 35° al 30° posto:



A ranking of the
50 countries where
 persecution of Christians
 is **most severe.**

EXTREME PERSECUTION

SEVERE PERSECUTION

MODERATE PERSECUTION

SPARSE PERSECUTION

▲ = Increase in rank
 ▼ = Decrease in rank
 — = Rank stayed the same



Country	Rank	2012
North Korea	1	— 1
Saudi Arabia	2	▲ 3
Afghanistan	3	▼ 2
Iraq	4	▲ 9
Somalia	5	▼ 4
Maldives	6	— 6
Mali	7	▲ n/a
Iran	8	▼ 5
Yemen	9	▼ 8
Eritrea	10	▲ 11
Syria	11	▲ 36
Sudan	12	▲ 16
Nigeria	13	— 13
Pakistan	14	▼ 10
Ethiopia	15	▲ 38
Uzbekistan	16	▼ 7
Libya	17	▲ 26
Laos	18	▼ 12
Turkmenistan	19	▼ 18
Qatar	20	▲ 22
Vietnam	21	▼ 19
Oman	22	▲ 27
Mauritania	23	▼ 14
Tanzania	24	▲ n/a
Egypt	25	▼ 15
United Arab Emirates	26	▲ 37
Brunei	27	▲ 28
Bhutan	28	▼ 17
Algeria	29	▼ 23
Tunisia	30	▲ 35
India	31	▲ 32
Myanmar	32	▲ 33
Kuwait	33	▼ 30
Jordan	34	▲ 40
Bahrain	35	▲ 46
Palestinian Territories	36	▲ 44
China	37	▼ 21
Azerbaijan	38	▼ 25
Morocco	39	▼ 29
Kenya	40	▲ n/a
Comoros	41	▼ 24
Malaysia	42	▲ 50
Djibouti	43	▼ 39
Tajikistan	44	▼ 34
Indonesia	45	▼ 43
Colombia	46	▲ 47
Uganda	47	▲ n/a
Kazakhstan	48	▼ 45
Kyrgyzstan	49	▼ 48
Niger	50	▲ n/a

La stessa notizia è riportata dal quotidiano La Stampa del 9.1.2013.

Nel sito “A porte aperte” si legge:

La Tunisia è il paese che ha dato inizio al movimento delle manifestazioni, proteste e rivoluzioni che si è poi esteso a tutto il Nord Africa e Medio Oriente, più tardi conosciuto come “La Primavera Araba”. E’ anche il paese dove il passaggio a una forma di democrazia sembra avere grandi chance data la sua tradizione politica attivista e la sua popolazione generalmente molto ben istruita. La Tunisia è famosa per essere il paese più



liberale della regione, dipendendo maggiormente dal turismo. Detto questo, **il paese sta affrontando sfide importanti**. Secondo il Gruppo di Crisi Internazionale (International Crisis Group – ICG), la Tunisia “dovrà compensare il forte bisogno di un radicale cambiamento politico contro il bisogno di stabilità; integrare l’islamismo nel nuovo panorama; e, con l’aiuto internazionale, affrontare i pesanti problemi socio-economici”.

Dietro la Rivoluzione dei Gelsomini del 18 dicembre 2010, che portò all’allontanamento del presidente Ben Ali e del primo ministro Ghannouchi, c’è stata un’ampia coalizione di disoccupati, avvocati, intellettuali, operai della classe borghese e sindacati che chiedeva cambiamenti politici radicali. Nell’ottobre del 2011 si sono tenute le prime elezioni. Queste ultime sono state vinte dal **partito islamico Ennahda**, il quale ha già annunciato la sua intenzione di applicare la sharia e di trasformare la Tunisia in uno stato islamico.

A causa della forte polarizzazione tra l’élite liberale e secolare e i ben organizzati islamici, è ancora poco chiaro quanti dei punti dell’agenda islamica verranno messi in pratica. **Il paese è stato colpito da continue agitazioni dopo la rivoluzione**. Musulmani radicali, la maggior parte dei quali in esilio in Francia, stanno tornando in Tunisia e stanno diffondendo un **islam di matrice fondamentalista**. Stanno organizzando inoltre violente manifestazioni che i già deboli servizi di sicurezza pubblica fanno fatica a contenere.

Il violento omicidio di Padre Marek Rybicki, prete polacco e missionario salesiano, nel febbraio del 2011, è un chiaro segnale della crescente violenza religiosa nel paese. Un altro esempio di violenza religiosa è il caso di un leader di una Chiesa locale, il quale ha dovuto lasciare il paese a causa di pesanti minacce contro la sua vita e quella dei suoi familiari.

Al momento, sebbene la costituzione della Tunisia rispetti la libertà di religione e la conversione dall’islam non sia proibita, rappresentanti del governo spesso agiscono diversamente. I residenti cristiani (stranieri) stanno sperimentando maggiori controlli e sospettano inoltre che le loro telefonate vengano intercettate. I pastori di chiese espatriate vengono monitorati e l’importazione di libri cristiani in lingua araba viene boicottata. Le Chiese nazionali non si possono registrare – dall’indipendenza (1956) a nessuna nuova Chiesa è stata concessa una registrazione ufficiale – e **i cristiani autoctoni vengono interrogati e picchiati quando rendono ufficiale la loro conversione**.

Le cronache locali indicano che la pressione sui cristiani, da parte sia delle autorità che delle famiglie di credenti ex musulmani, è aumentata dopo la Rivoluzione dei Gelsomini. In questo contesto, bisogna vedere se il passaggio alla democrazia porterà dei miglioramenti alla piccola comunità cristiana presente nel paese.

Al riguardo la parte ricorrente cita correttamente la recente pronuncia della Corte di Giustizia 5.9.2012 resa con particolare riguardo alla persecuzione per motivi religiosi.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, occorre aver riguardo alla mera potenzialità dell’esposizione alla persecuzione, mentre è irrilevante la possibilità di sfuggirvi con la rinuncia a palesare i propri orientamenti, per così dire “in autotutela”, perché ciò già solo costituisce lesione di un diritto fondamentale: “L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.”(Corte di Giustizia 5.9.2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11)

§ 5. Si può quindi ritenere che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, le dichiarazioni del richiedente appaiano e coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone, abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, dai riscontri effettuati il richiedente appaia in generale, attendibile.

Il ricorso merita quindi puntuale accoglimento quanto alla domanda principale, in presenza di un fondato timore di discriminazione persecutoria per motivi di orientamento religioso (art.2 e 7 d.lgs.251/2007), concretante un pericolo di danno grave alla persona in caso di ritorno al Paese di origine.



Non sussistono condizioni ostative, alla luce del prodotto attestato della Procura di Torino.

§ 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del d.l. 24.1.2012 n.1, conv. in legge 24.3.2012 n.27 e d.m. 140/2012 , in complessivi € 1.000,00=, già operata la dimidiazione dei compensi professionali considerati non superiori al valore medio dello scaglione indeterminabile.

Ai sensi dell'art.133 del d.p.r.115/02 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (il che nella fattispecie si risolve in una partita di giro).

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando;

accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e in **annullamento** della decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificata il 24.9.2012,

riconosce a [REDACTED] nato il 5.6.1976 a Kairoin in Tunisia la protezione internazionale e lo *status* di rifugiato;

dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Interno a pagare a titolo di rifusione spese processuali la somma di € 1.000,00 = oltre accessori fiscali e previdenziali e **dispone** che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;

manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, il 19 febbraio 2013

Il Giudice unico
Umberto Scotti

